

CAPITOLATO D'ONERI

Asta Pubblica per la fornitura del vestiario invernale per Agenti di Polizia Municipale.

ART. 1

L' Asta Pubblica, ha per oggetto la fornitura del vestiario invernale per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Partinico da realizzarsi, attraverso le indicazioni tecniche indicate nel bando di gara.

ART. 2

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire nella quantità e qualità di cui al presente capitolato quanto specificato nel precedente ART. 1. Il materiale non rispondente ai requisiti di cui sopra potrà essere rifiutato e la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di sostituirlo in breve tempo.

ART. 3

La fornitura dovrà essere effettuata nel termine di 30 giorni dalla stipula del relativo contratto. Resta facoltà dell'Amministrazione effettuare un controllo della fornitura mediante esame merceologico dei capi forniti.

ART. 4

La fornitura dovrà essere eseguita nei termini convenuti. La Ditta aggiudicataria si impegna a pagare la somma di € 50.00 giornaliera, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo per l'inizio della fornitura.

ART. 5

Con il corrispettivo pattuito la Ditta aggiudicataria si intende compensata da qualsiasi suo avere o pretesa del Comune per la fornitura di che trattasi, connesso o conseguente la fornitura medesima, senza alcun diritto a maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dell'importo. Il pagamento di detto importo avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà essere in regola con la legge sull'I.V.A., vistata dall'Ufficio che avrà preso in consegna il materiale da fornire.

ART. 6

Qualsiasi questione dovesse sorgere tra Comune e Ditta in ordine all'esecuzione dei patti stipulati, verrà differita al giudizio di tre arbitri nominati dal Comune, uno dalla Ditta, ed uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà presentato domanda, di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

ART. 7

In caso di grave inadempienza, accertata dal collegio arbitrale, si farà luogo alla risoluzione del contratto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante la lettera raccomandata.

ART. 8

È fatto divieto alla Ditta di cedere o subappaltare la fornitura senza il preventivo consentito scritto dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme convenute commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso i terzi si intenderà la Ditta aggiudicataria.

ART. 9

Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o conseguenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta.

La Ditta assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative alla fornitura di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune.

ART. 10

Viene espressamente pattuito che nel presente appalto è esclusa la possibilità della applicazione della revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 11

Non saranno presi in considerazione le offerte condizionate delle Ditte, e/o che non avranno accettato tutte le norme contenute nel presente capitolato.

ART. 12

Oltre alle norme e prescrizione contenute nel presente capitolato si applicano integralmente le clausole convenute nel bando di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Ispettore Capo Safina Rosa

Il Vicario del Settore P.M.
Dr. Gianluca D'Asaro